

Commissioni 1^a e 8^a riunite

BOZZE DI STAMPA

28 agosto 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale. (1883)**

RIFORMULAZIONI

28.08.2020

ORE 11.30

ORDINI DEL GIORNO

G/1883/49/1 e 8 (già 26.0.2)

FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

l'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione (CED);

considerato che:

nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 è presente un applicativo, cosiddetto "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione;

sul tema è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica;

le modalità di realizzazione del predetto sistema sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, attualmente in fase di avanzata elaborazione;

tenuto conto che:

in merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico;

ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool;

nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi;

sembra ormai non più procrastinabile l'attuazione della normativa richiamata, al fine di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra

Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'Interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da malattie mentali o disturbi psichici,

impegna il Governo

ad accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 104, e all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

G/1883/50/1 e 8 (già 1.5)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

gli articoli 1 e 2 prevedono procedure semplificate per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19,

impegna il Governo

a stabilire che tali procedure semplificate e derogatorie non siano prorogabili oltre l'anno 2021.

G/1883/51/1 e 8 (già 1.47)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che

il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero del prezzo più basso

impegna il Governo

a valutare la necessità di disporre che le stazioni appaltanti tengano prioritariamente conto del miglior rapporto qualità/prezzo

G/1883/52/1 e 8 (già 2.20)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria il cui atto di sia adottato entro il 31 luglio 2021;

in particolare, il comma 3 dispone la possibilità di ricorso alla procedura negoziata per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (senza pubblicazione di un bando di gara), mentre il comma 4 reca disposizioni di deroga alla normativa vigente sia per i casi previsti dal comma 3 sia per un elenco di settori: edilizia scolastica e universitaria; edilizia sanitaria e carceraria; infrastrutture per la sicurezza pubblica; trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e per i contratti relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in via prioritaria, l'utilizzo delle procedure di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo in premessa per la realizzazione delle opere del *recovery fund* che riguardino i settori green, della transizione ecologica e dell'innovazione digitale.

G/1883/53/1 e 8 (già 6.0.1)

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il presente decreto si pone l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento misure idonee ed urgenti finalizzate a favorire la semplificazione delle procedure amministrative nonché l'innovazione digitale;

tra queste, senza dubbio acquisiscono una profonda rilevanza gli strumenti adottati per promuovere l'amministrazione digitale ricompresi all'interno dei quattro capi del Titolo III recante "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale";

negli ultimi anni, a ben vedere, si è fatta progressivamente sempre più stringente l'esigenza di razionalizzare l'organizzazione amministrativa e semplificarne i procedimenti che ne permeano l'azione, divenendo oggi imprescindibile, tra le altre cose, un intervento che contempli l'innovazione in materia di contratti pubblici,

considerato che:

l'art. 44 del Codice degli appalti, così come modificato dall'art.29 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recita: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto";

a più di quattro anni dall'entrata in vigore del suddetto Codice, non risulta tuttavia ancora emanato tale decreto ministeriale da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, rendendosi così inattuabile la previsione contenuta all'art. 44,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di avviare la sperimentazione, della durata di sei mesi, delle procedure telematiche per le analisi

dei prezzi nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni pilota di apposito *software* per la produzione delle analisi dei prezzi;

ad individuare, con apposito decreto emanato da parte dei Ministeri competenti, le amministrazioni pilota, le modalità di selezione del *software* e le modalità della sperimentazione e a disciplinare l'utilizzo della procedura telematica attraverso la messa a disposizione da parte delle amministrazioni di apposito *software* per la produzione delle analisi dei prezzi quale metodo ordinario per la selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

G/1883/54/1 e 8 (già 8.66)

VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento giuridico;

l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività del Paese nei confronti dei *partner* europei ed internazionali,

per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;

tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;

in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;

un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del medesimo Codice;

tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie competenze,

considerato che:

il decreto cd. Sblocca cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31 dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-concorrenziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo suddetto;

il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione non era stata confermata in sede di conversione del decreto,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara.

G/1883/55/1 e 8 (già 12.19)

SANTANGELO, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CROATTI, MARILOTTI, ROMANO, VANIN, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contiene la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA. La norma consente al privato di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con una propria segnalazione dell'inizio dell'attività;

ai sensi del comma 2, l'attività oggetto della segnalazione, può essere iniziata sin dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;

a fronte della segnalazione del privato, l'amministrazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 19, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge e di adottare, in caso di loro carenza, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;

una volta trascorso il termine di sessanta giorni, l'amministrazione potrà intervenire in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

premesso inoltre che:

la natura privatistica della SCIA impone di soffermarsi sulla tutela dell'interesse legittimo pretensivo del terzo controinteressato all'attività oggetto della segnalazione;

l'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19, dopo aver specificato che la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, assegna al terzo controinteressato il diritto ad attivare l'azione di accertamento e, conseguentemente l'azione avverso il silenzio, di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

considerato che:

la tutela prevista dall'attuale formulazione del comma 6-ter dell'articolo 19 non fornisce adeguata tutela al terzo controinteressato, poiché l'azione avverso il silenzio presuppone la non consumazione del potere amministrativo, che invece si verifica in caso di SCIA, prevedendo lo stesso articolo 19, al comma 4, che trascorsi i sessanta giorni previsti dal comma 3, l'amministrazione possa intervenire solo in autotutela;

la rilevanza della tematica è stata oggetto di diversi arresti giurisprudenziali suggellando l'orientamento, ormai totalitario, della giurisprudenza amministrativa, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire concretamente la tutela del terzo controinteressato;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a recepire nella legge 7 agosto 1990, n. 241 il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza 29 luglio 2011, n. 15 del Consiglio di Stato, che prevede, a tutela dell'interesse del terzo controinteressato a fronte dell'esercizio della SCIA, l'esercizio dell'azione di annullamento di cui all'ar-

articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 avverso il provvedimento tacito di diniego medio tempore maturato.

G/1883/56/1 e 8 (già 8.20)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.20

G/1883/57/1 e 8 (già 8.57)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.57

G/1883/58/1 e 8 (già 8.67)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.67

G/1883/59/1 e 8 (già 8.124)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.124

G/1883/60/1 e 8 (già 8.125)

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.125

G/1883/61/1 e 8 (già 8.21)

VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il tema dei contratti pubblici è uno degli ambiti di maggiore complessità dell'intero ordinamento giuridico;

l'importanza strategica degli appalti, nondimeno, rileva soprattutto in termini di competitività del Paese nei confronti dei *partner* europei ed internazionali,

per quanto attiene, in particolare, alle procedure di subappalto, plurimi sono gli interventi che si rendono necessari per snellire le procedure atte a promuoverne la realizzazione;

tra queste, è sicuramente da sottolineare la disfunzionalità creatasi a causa dell'introduzione dell'obbligo, per gli appaltatori, di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici;

in conseguenza del numero ridotto di imprese operanti in alcuni comparti, infatti, può risultare difficile per un operatore che intenda partecipare a una gara individuare una terna di possibili subappaltatori, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza;

un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza è rappresentato dal divieto di subappalto nei confronti di operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara, di cui all'art. 105, comma 4, lett. a) del medesimo Codice;

tale divieto infatti, scoraggia la partecipazione alle gare, generando effetti distorsivi sulla concorrenza, in special modo in contesti dove sono poche le imprese dotate delle necessarie competenze,

considerato che:

il decreto cd. Sblocca cantieri - decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - ha introdotto lo scorso anno, in via sperimentale, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta fino alla data del 31 dicembre 2020 e che, a tal proposito, sono stati molteplici i risultati positivi registrati, sia in termini di semplificazione degli oneri a carico delle imprese che partecipano alle gare, sia in termini pro-concorrenziali, tali da considerare opportuna la definitiva e strutturale eliminazione dell'obbligo suddetto;

il medesimo decreto cd. Sblocca cantieri aveva originariamente abrogato il divieto di subappalto per gli operatori che hanno partecipato alla procedura di affidamento, ma tale abrogazione non era stata confermata in sede di conversione del decreto,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di abrogare l'obbligo per gli appaltatori di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché di abrogare il divieto di subappalto a operatori che hanno precedentemente partecipato alla gara.

G/1883/62/1 e 8 (già 3.6 testo 2)

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, MIRABELLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca un complesso di norme in materia di semplificazione ed innovazione digitale, relativamente a diversi settori, tra cui, in particolare, quello dei contratti pubblici;

in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 intervengono con misure mirate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche nell'ottica di una semplificazione per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento;

considerato che:

la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, costituirebbe, se effettivamente operativa, uno straordinario strumento di semplificazione cui fare ricorso al fine di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, sia nella fase della partecipazione, sia nella fase di esecuzione;

la BDOE rappresenta un salto di qualità, un'evoluzione 'disruptive', innovativa, realizzata attraverso la minimizzazione e progressiva eliminazione di attività manuali nel produrre dati e documentazioni richiesti dalle procedure di gara, il dialogo tra sistemi che permettono di estrarre e mettere a disposizione informazioni già in possesso della PA, la riduzione di tempi e costi di partecipazione alle gare e una più semplice e accurata esclusione dalle procedure per chi non rispetta le regole;

che, ad oggi, tale BDOE non è immediatamente operativa, con la conseguenza che le stazioni appaltanti non dispongono, di fatto, di un data base completo, contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

che risulta pienamente rispondente alla "ratio" del decreto legge assicurare l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;

che sarebbe di fondamentale importanza fornire ai RUP uno strumento contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, pur nel rispetto dei profili di sicurezza relativi agli accessi, che devono, ovviamente, essere limitati ai dati dei soli operatori economici partecipanti a una specifica procedura di gara;

che l'attuazione e la messa in esercizio di questo sistema unico e centralizzato di dialogo e scambio di dati e documenti si colloca nell'ambito del progetto "Italia login - la casa del cittadino", Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" e recepisce e attua le finalità del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), recante le "Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e negoziazione", che prevede tra l'altro l'evoluzione dell'attuale SPCoop (Servizio Pubblico di Cooperazione Applicativa fra le pubbliche amministrazioni) e le "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità" di AGID;

che il Governo deve promuovere la cultura tecnica e la pratica applicativa del processo di adeguamento digitale e che tale intervento di promozione si impone come necessario in considerazione del quadro tecnologico e applicativo internazionale, in rapida evoluzione;

considerato, infatti, che:

a livello europeo, sono stati pubblicati negli ultimi anni vari atti legislativi, tra i quali:

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final, 29 ottobre 2014;

- la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo sviluppo e l'occupazione e che si propone di contribuire al perseguimento della 'Strategia Europa 2020';

- la direttiva ESPD, legge dell'Unione Europea 2016/7 del 5 gennaio 2016, che stabilisce lo standard per il documento di gara unico europeo in formato elettronico, con cui vengono raccolte per mezzo di autocertificazione le informazioni di carattere generale, di capacità tecnica e di capacità ed affidabilità economico-finanziaria degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, e che rappresentano i requisiti la cui richiesta di comprova viene alimentata da BDOE con le sue attività di dialogo e orchestrazione tra vari soggetti;

la costruzione e messa in opera della BDOE rappresenta, quindi, un importante allineamento di carattere normativo e al contempo un esempio di sostanziale innovazione tecnologica e di processo, che realizza la progressiva informatizzazione delle procedure di raccolta e fruizione della documentazione necessaria per le procedure di gara e la razionalizzazione, semplificazione e velocizzazione dei processi di Procurement per la pubblica amministrazione a livello nazionale, coerentemente e in accordo con gli stessi processi nei

paesi dell'Unione Europea, realizzando a lungo termine sinergie e riduzioni di costi, e che assolve agli obiettivi di:

- applicare l'art. 81 del codice e attuare le finalità di semplificazione e accelerazione dell'iter delle procedure di appalto, aumentando la competitività del Sistema Italia e riducendo sensibilmente i tempi e relativi costi necessari per produrre e verificare la documentazione all'interno delle procedure di appalto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;

- assicurare nel breve, medio e lungo periodo l'interazione delle stazioni appaltanti con gli Enti titolari dei documenti di comprova degli operatori economici, attraverso la BDOE;

impegna il Governo a:

adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare l'immediata operatività della BDOE di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto del fatto che Il processo di definizione, progettazione, collaudo e messa in opera della BDOE si realizza attraverso l'identificazione dei soggetti coinvolti nel dialogo con la Banca Dati BDOE, la definizione dei requisiti necessari per la corretta esecuzione delle attività di Procurement nell'ambito della procedura di comprova dei requisiti e lo sviluppo delle attività funzionali e il collaudo delle stesse.

G/1883/63/1 e 8 (già 46.1)

VITALI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, all'articolo 4 disciplina l'istituzione delle Zone Economiche Speciali,

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all'articolo 46 modifica la citata disciplina assegnando nuove prerogative al Commissario straordinario del Governo che può avvalersi anche del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale per l'espletamento delle sue funzioni;

sarebbe tuttavia opportuno modificare la disciplina delle Zes prevedendo interventi di promozione economica e territoriale ad ogni tipo di produzione non limitando gli stessi alle aziende manifatturiere;

sarebbe appropriato inoltre individuare un unico Ufficio di Coordinamento, istituito presso l'Agenzia della Coesione Territoriale, cui affidare

tutte le funzioni di istruzione, controllo e monitoraggio dei progetti presentati su impulso della Regione o delle Regioni purché non confinanti;

sarebbe quanto mai necessario inoltre inserire, oltre ai porti già presenti nella citata norma del 2017, anche gli aeroporti in quanto il trasporto aereo rientra, analogamente a quello marittimo, nell'ambito della normativa europea;

è quanto mai opportuno infine chiarire in modo più puntuale ed esaustivo quali debbano essere i requisiti della Proposta del Piano di Sviluppo Strategico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere la disciplina delle Zes realizzando una rilettura di semplificazione e snellimento della normativa nella direzione auspicata in premessa.

G/1883/64/1 e 8 (già 1.44)

CIOFFI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 1 interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale;

in particolare, il comma 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

il comma 2 stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede: l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; la procedura negoziata senza

bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati,

impegna il Governo:

a procedere, per la fase successiva al termine di cui all'articolo 1, ad una revisione strutturale della disciplina relativa agli affidamenti che preveda prioritariamente il ricorso al criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

ad attivarsi presso le competenti sedi europee al fine di prevedere, per la fase emergenziale in corso, la possibilità del ricorso, anche nelle procedure sopra soglia, al criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.3 (testo 2)

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 luglio 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

all'articolo 6, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 luglio 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

all'articolo 8, comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla data del 31 luglio 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: «31 luglio 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

1.14 (testo 2)

COLLINA

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

1.19 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.21 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi profili istituzionali».

1.22 (testo 3)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»".

1.22 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro»

1.23 (testo 3)

SANTILLO, D'ARIENZO, VONO, DE PETRIS, STEGER, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro».*

1.23 (testo 2)

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, DE PETRIS, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 60.000 euro;»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000 euro».

1.26 (testo 3)

D'ARIENZO, MIRABELLI, COLLINA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;».

2) alla lettera b), sostituire le parole: « per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» con le seguenti: « per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro»

1.26 (testo 2)

D'ARIENZO, MIRABELLI, COLLINA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 60.000 euro;»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» con le seguenti: « per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000 euro».*

1.36 (testo 2)

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici" inserire le seguenti: «, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento»

1.39 (testo 2)

D'ARIENZO, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».*

1.55 (testo 2)

ROSSOMANDO, COLLINA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »

1.56 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1 inserire le seguenti parole: «, nonché per la semplificazione dell'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alla liquidità».

Art. 2

2.12 (testo 2)

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «può essere utilizzata» aggiungere le seguenti: «, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione».

2.21 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 4 sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2.22 (testo 2)

GIROTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» con le seguenti: «per gli interventi funzionali all'attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)».

2.0.5 (testo 2)

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in

legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:

a) fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

Art. 3

3.6 (testo 2)

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. "Per le finalità di cui al comma 3, in relazione alla necessità di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'implementazione delle funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), istituita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, assicurandone la piena operatività.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

3.10 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 7, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, dopo le parole: « «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» inserire le parole: «e le Organizzazioni Sindacali».

3.11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 7 al secondo periodo dopo le parole: "imprese di rilevanza strategica nazionale per l'economia nazionale nonché associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali" inserire le seguenti: "e le Organizzazioni Sindacali".

Art. 4

4.8 (testo 2)

DE FALCO, FATTORI, NUGNES

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «è di norma definito» con le seguenti: «allorché le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».

Art. 5

5.3 (testo 2)

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «soggetto designato,» *aggiungere le seguenti:* «né, in caso di operatore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare»;

2) *sostituire le parole:* «dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto,» *con le seguenti:* «dichiara, dopo aver redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, la risoluzione del contratto,»;

Art. 6

6.9 (testo 2)

PERGREFFI, AUGUSSORI, GRASSI, CAMPARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» *con le seguenti parole:* «oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni».

Art. 7

7.6 (testo 2)

BITI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi"; b) al comma 1080: 1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive.".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021.»

7.7 (testo 2)

D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 8

8.6 (testo 2)

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «-entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.30 (testo 2)

COLLINA

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.31 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.32 (testo 2)

MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.33 (testo 2)

RUSPANDINI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: "per quali consorziati il consorzio concorre;" sono aggiunte le seguenti: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"».

8.64 (testo 4)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.64 (testo 3)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 95 dopo il comma 3 è inserito il seguente: "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamen-

te più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)";

c-ter) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.64 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50"».

8.69 (testo 2)

MIRABELLI, FERRARI, RAMPI, D'ARIENZO

Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»

8.73 (testo 2)

FERRAZZI

Al comma 5, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 180, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "gestione del servizio ad utenza esterna.", sono inserite le seguenti: "Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile alla Stazione appaltante a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici».

8.88 (testo 2)

MIRABELLI, FERRARI, D'ARIENZO, RAMPI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi";

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 114" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione";

b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o

più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria."».

8.113 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO, NANNICINI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

8.114 (testo 2)

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.».

8.115 (testo 2)

MIRABELLI, D'ARIENZO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento, effettuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo previsto dall'articolo 105, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

8.120 (testo 2)

D'ARIENZO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dei casi di affidamento nei settori dell'edilizia carceraria, scolastica, sanitaria e universitaria nonché nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e alle opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche".

8.126 (testo 2)

PEPE, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, di cui all'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono effettuati nel termine di quindici giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno, in deroga all'importo da raggiungere fissato nelle clausole concordate nel contratto e nel limite dell'importo dei lavori eseguiti. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono sempre emessi a cura del direttore dei lavori, fermo restando la verifica successiva da parte del responsabile unico del procedimento, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e costituiscono titolo per la liquidazione delle somme fino a quel momento eseguite e certificate.

11-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento lavori (SAL), redatto con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del citato decreto ministeriale, su richiesta dell'appaltatore, è rilasciato entro quindici giorni, in deroga ai termini e modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento unitamente al certificato di pagamento ed al contratto aggiuntivo, alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento. Il responsabile nico del procedimento, il direttore dei lavori e le stazioni appaltanti, sono esonerati della verifica di regolarità contributiva dell'esecutore per singolo stato di avanzamento lavori. La verifica di regola-

rità contributiva è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per la liquidazione del conto finale».

Art. 9

9.5 (testo 2)

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti «venti giorni»

9.10 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

9.11 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Straordinario nominato, convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»

9.16 (testo 2)

VONO, GRIMANI

"Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di cui al primo periodo.» aggiungere le seguenti: «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo

assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)»."

9.17 (testo 2)

DI GIROLAMO, COLTORTI, RICCIARDI, FEDE, SANTILLO, LUPO, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

9.18 (testo 2)

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le di-

sposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 50".

9.28 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)».

Art. 10

10.4 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana» *aggiungere le seguenti:* «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.50 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, NUGNES, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, CORRADO, GIANNUZZI, DI MICCO, CASTELLONE, ANGRISANI, RICCIARDI, MONTEVECCHI, NATURALE, MARILOTTI, DE PETRIS, VANIN, DONNO, ROMANO

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2,), al secondo periodo, dopo le parole: «rigenerazione urbana», *aggiungere le seguenti:* «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»

10.73 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 9-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;

10.87 (testo 2)

LA MURA, PAVANELLI, MORONESE, FLORIDIA, CORRADO, GIANNUZZI, DI MICCO, CASTELLONE, ANGRISANI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, NATURALE, DE PETRIS, MARILOTTI, PUGLIA, PACIFICO, VANIN, DONNO, ROMANO

Al comma 1, lettera h), capoverso «4- bis» dopo le parole: «rigenerazione urbana», aggiungere le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo».

10.118 (testo 2)

COLLINA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

« p -*bis*) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole "ed edilizia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Limitatamente agli interventi realizzati fino al 31 dicembre 1999 in parziale difformità dal titolo edilizio, il permesso di cui al comma 1 può essere altresì ottenuto qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del comma 2 è aumentato della metà; dalla data del permesso di cui al presente comma sono precluse la confisca e l'acquisizione dell'immobile e ne è revocato il sequestro preventivo, salva la possibilità di mutarle in sequestro probatorio ove necessario in relazione ai reati eventualmente commessi, dei quali cessa la permanenza.

1-*ter*. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis* il rilascio del permesso in sanatoria è consentito solo se l'intervento, anche se in origine urbanisticamente difforme, è comunque conforme a ogni altro requisito prescritto, per le pertinenti opere edilizie, dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.

p-*ter*) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario può presentare una SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della medesima SCIA, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e comunque per un ammontare non inferiore a 1000 euro.

4-*bis*. Limitatamente agli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, la Scia di cui al comma 4 può essere altresì presentata qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al 31 agosto 2020, ma in tal caso il contributo dovuto ai sensi del medesimo comma 4 è aumentato del 50 per cento. La Scia ha efficacia dalla data della presentazione e non estingue gli illeciti già commessi.

4-*ter*. Nei casi previsti dai commi 4 e 4-*bis* la sanatoria è subordinata alla conformità dell'intervento ai requisiti delle opere edilizie prescritti dalla disciplina vigente al momento della realizzazione del medesimo intervento.»

10.124 (testo 2)

SANTILLO, DI GIROLAMO, CIOFFI, COLTORTI, FEDE, LUPO, RICCIARDI, PESCO, Marco PELLEGRINI, MOLLAME, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI,

TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO,
MANTOVANI, DRAGO, COLLINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.";

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio-assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";

4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse";

p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa;

p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.".

10.139 (testo 2)

D'ALFONSO, BOLDRINI, VATTUONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario."»

10.144 (testo 2)

QUARTO, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA, PAVANELLI, PUGLIA, PACIFICO,
TRENTACOSTE, CORRADO

Al comma 4, sostituire le parole «di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori», con le seguenti «di un anno i termini di inizio e di tre anni i termini di ultimazione dei lavori»

10.171 (testo 2)

MIRABELLI

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».

10.173 (testo 4)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano

comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".».

10.173 (testo 3)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per i suddetti interventi è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

10.173 (testo 2)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

10.191 (testo 2)

BITI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l'ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l'adeguamento agli *standard* internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell'opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente

e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è considerata recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli *standard* internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica dell'intervento"».

10.0.1 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)

1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'inse-diamento storico quale risulta dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono "beni culturali d'insieme" e sono soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modifi-

cazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;

b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;

c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e concernenti il commercio di vicinato;

e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire attraverso una disciplina specifica;

f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi.

5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).

6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

10.0.8 (testo 2)

CALANDRINI, FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del "Fascicolo Unico del Fabbricato")

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un "Fascicolo Unico del Fabbricato" recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

b) alla sicurezza statica;

c) alla sicurezza impiantistica;

d) alla classificazione energetica;

e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggisti-

co e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata - in formato digitale - presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del *Fascicolo Unico del Fabbricato*, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo *Fascicolo Unico del Fabbricato*, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 11

11.8 (testo corretto)

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3-quater. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

Art. 12

12.2 (testo 2)

SANTANGELO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CROATTI, ROMANO, VANIN, DONNO

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «rendono pubblici» con le seguenti: «pubblicano sul proprio sito istituzionale, nella sezione »Amministrazione trasparente, «*

b) al secondo periodo, *dopo le parole*: »di conclusione dei procedimenti« *inserire le seguenti*: », nonché le ulteriori modalità di pubblicazione«.

12.10 (testo 2)

TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."»;

12.12 (testo 2)

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

- "Art. 10-bis. - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato."».

b) *Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) all'articolo 21-*octies*, comma 2, le parole: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-*bis* e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale"».

12.14 (testo 2)

PICHELTO FRATIN

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «provvedimenti cautelari sospensivi o di» e aggiungere in fine le seguenti parole: «o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».

Art. 14

14.0.5 (testo 2)

VACCARO, MARILOTTI, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali e affini).

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre sessanta giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comporta la cessazione dell'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente le vendite straordinarie in più esercizi, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa alla tenuta cartacea, la relativa documentazione può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito *internet* preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.».

Art. 15

15.500

I RELATORI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 16

16.0.24 (testo 4)

ALFIERI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari."»

16.0.24 (testo 3)

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 93, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono esclusi da tale divieto:

a) il coniuge, la parte dell'unione civile, i figli e gli ascendenti residenti in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (Principato di Monaco);

d) i cittadini dell'exclave di Campione d'Italia.

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero di cui all'articolo 1 comma 9, lettera a) e b) della legge 27 ottobre 1998 n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO.

La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera.

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità.»

16.0.24 (testo 2)

ALFIERI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale divieto:

a) i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)."

d) i cittadini dell'*exclave* di Campione d'Italia.».

Art. 17

17.28 (testo 2)

AUDDINO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di

presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

4-ter. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.»

Art. 19

19.5 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professore ordinario» aggiungere le seguenti: «di ruolo»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

*"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del*

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» *con le seguenti:* «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;

f) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 50 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

19.18 (testo 2)

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, LANIECE, VERDUCCI, PAVANELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2-bis.

2-quater. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, nonché del diplo-

ma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, i quali seguono un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, nonché ai successivi riordini."

d) nell'allegato E al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole "Sistema universitario e" inserire le seguenti "disposizioni concernenti il sistema sanitario e"

19.33 (testo 3)

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali, i medici della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità di servizio, nonché gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni di attività presso il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

19.33 (testo 2)

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali, nonché gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, comparto sanitario della Guardia di finanza, che abbiano prestato almeno quattro anni di attività presso il medesimo Corpo, possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

19.44 (testo 2)

ASTORRE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge."».

Art. 20

20.7 (testo 2)

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

b) *al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti: «171.403.850 euro».

d) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
32,925	32,925
-	68,85
-	72,87
-	72,87
-	72,87

b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
43,35	43,35
-	90,70
-	94,21
-	94,21
-	94,21

c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-

57,77	57,77
-	115,54
-	115,55
-	115,55
-	115,55

«13-ter. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative".».

16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "due" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti"».

16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze

armate e delle Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

20.34 (testo 2)

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

Art. 24

24.0.6 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 24-bis

*(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bi-
gliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)*

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I Comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM 2004 n.327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

Art. 26

26.0.1 (testo 2)

ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, le imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.»

Art. 27

27.0.6 (testo 2)

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M.).

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*."».

27.0.9 (testo 2)

D'ALFONSO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a

frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità competenti al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonalizzazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet* (*Internet Service Provider*) e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per aggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»

Art. 28

28.0.7 (testo 2)

ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Procura alle liti)

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.11 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis.
(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-sexies.bis. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 29

29.0.3 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 98 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

Art. 30

30.0.1 (testo 2)

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.»

Art. 38

38.22 (testo 2)

MANTOVANI, DONNO, MORRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-*bis*) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse ;

2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale".

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 appa-

rati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

38.0.5 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», *le parole:* «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», *sono sostituite dalle seguenti:* «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro»."

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Art. 39

39.1 (testo 2)

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".».

Art. 40

40.0.28 (testo 2)

LANZI, L'ABBATE, PACIFICO, PUGLIA, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 40-bis

(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).

1. All'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-*bis*. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

3-*ter*. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-*bis* reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-*bis*. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione.»

Art. 42

42.8 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.».

Art. 43

43.33 (testo 2)

TARICCO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."

4-ter. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazio-

ne umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."

4-quater. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera a), dopo il punto ii., è aggiunto il seguente: "*ii-bis.* "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77."

43.34 (testo 3)

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire la lettera c), numero 1), con la seguente:

" 1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."

2) al comma 4 sopprimere le lettere d) ed e);

3) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.»

43.34 (testo 2)

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e);*
- 2) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

43.0.26 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "*(Sus scrofa)*", sono inserite le seguenti "in battuta o braccata";
- b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "*d-bis) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere*";
- c) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

2. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*Sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere d), e), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

3. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

4. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 3."

3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per

sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.".

4. All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "agli agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti "delle Regioni e".»

Articolo 43-ter

(Filiere della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità

stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

Articolo 43-quater

(Controllo straordinario di animali dannosi della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini

statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.54 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«"Art. 43-bis

(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione."

Art. 43-ter

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

Art. 43-quater

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.»

43.0.62 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 43-bis

(Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

43.0.70 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 43-bis

(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti» ;

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati

rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 sono apportate le seguenti modificazioni: Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, di attuazione dell'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

43.0.103 (testo 2)

TARICCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica, di manutenzione del verde e del settore sementiero)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

3. "Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori«;

b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso."

c) all'articolo 21, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «diciotto mesi»."

Art. 44

44.0.3 (testo 2)

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e , anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Goerno competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articolo 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Art. 47

47.0.2 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 ed in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe ai termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre i 12 mesi;

b) ad approvare variazioni dei programmi di investimento, che possano comportare delocalizzazioni nell'ambito della stessa Regione, come anche incremento della spesa e del contributo assentito nell'ambito delle risorse assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni entro il limite del 20 per cento delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente, senza alcuna riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione ovvero di contributo».

Art. 48

48.5 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti."»

48.20 (testo 2)

ROSSOMANDO, FERRAZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell'energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "della logistica portuale", inserire le seguenti: ", e del cold ironing".

48.29 (testo 2)

LOREFICE, LA MURA, FEDE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il dragaggio ambientale, come definito all'Allegato A al decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2016, n.172, costituisce il

sistema preferenziale ai fini dell'autorizzazione di tutte le operazioni di dragaggio e godono di priorità nell'esame dei progetti presentati. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di attuazione della priorità di analisi dei progetti di dragaggio ambientali.

7-ter. Per i dragaggi ambientali effettuati in area SIN, i termini di cui all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di un terzo.

7-quater. Il Ministro dell'Ambiente, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può prevedere ulteriori misure di semplificazione per i progetti di dragaggio ambientale operati anche in area SIN."

48.0.12 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045".».

48.0.22 (testo 2)

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis

1. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,".»

Art. 49

49.16 (testo 2)

DI GIROLAMO, SANTILLO, ANASTASI, COLTORTI, PUGLIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis. Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma *9-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma *9-ter* sono inseriti i seguenti:

9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o *F-bis*, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma *1-bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi

ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre

2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».

49.0.9 (testo 2)

PUGLIA, SANTILLO, GIANNUZZI, VACCARO, DONNO, ANGRISANI, MORONESE, RICCIARDI, PRESUTTO, DI MICCO, GAUDIANO, CASTELLONE, DE LUCIA, LA MURA, MAUTONE, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore).

1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e portabili" sono soppresse.

2. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 132-ter del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del predetto comma 1, gli sconti di cui all'articolo 132-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero sia stato richiesto dall'assicurato o proposto dall'impresa assicuratrice l'installazione degli stessi o, in ogni caso, qualora siano stati installati dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'articolo 132-ter, comma 4, del decre-

to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione i cui adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'articolo 132-ter del predetto decreto, dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 del medesimo articolo, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio.»

49.0.46 (testo 2)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis - Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

"E-bis- Strada urbana ciclabile: strada ad unica carreggiata, banchine pavimentate

e marciapiedi, ove, con apposita segnaletica verticale ed orizzontale e con limite di

velocità non superiore a 30 km/h, è definita una priorità ciclabile.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

"12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, idonea a permettere la circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile si intende promiscua se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo e può quindi essere parte della corsia veicolare, nonché quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare

laterale, con qualsiasi giacitura.";

2) dopo il numero 58) è aggiunto, in fine, il seguente:

"58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole e divieti di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. I divieti di circolazione non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni

frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.";

c) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

e) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

f) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono

sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei

veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati

presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

g) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

h) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono

sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa ed alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

i) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati

al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";
l) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza

conducente" sono inserite le seguenti: ", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

m) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma *9-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una pista ciclabile o una corsia ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma *9-ter*, sono inseriti i seguenti:

"9-quater. I comuni hanno facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h e classificate di tipo E, F o Fbis, ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica.

9-quinquies. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la circolazione dei velocipedi può essere consentita anche sulle strade di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), o sulle corsie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista. Il modulo

delle corsie può essere opportunamente allargato.";

n) all'articolo 201, comma *1-bis*, lettera g), le parole "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma *133-bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone";

5-ter. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

è abrogato.

5-quater. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante

"Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-sexies. All'articolo 92, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e

di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."»

49.0.60 (testo 2)

GARAVINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Disposizioni in tema di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 7-*bis* e 7-*ter*, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-*bis*.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferi-

mento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e d).

5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola

durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Art. 132.

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-leg-

ge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93-*bis*.";

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

49.0.70 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Modifiche al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271)

1. All'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo ed alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, fermo restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l'applicazione dei contenuti tecnici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte alle visite di cui al comma 1 del presente articolo in occasione delle quali sarà effettuata anche la vigilanza sul rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045».

Art. 50

50.22 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo le parole "tipologie di progetti e le opere necessarie" inserire le seguenti ", relativi ad impianti alimentati a fonti rinnovabili," e aggiungere in fine il seguente periodo "Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili."

50.25 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 50, comma 1, lettera d), al termine del primo periodo, inserire il seguente: "I componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo".

b) al comma 1, lettera e), numero 1), premere il seguente:

«01) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Prima della conclusione della fase istruttoria l'autorità competente trasmette al proponente il parere istruttorio contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli interventi proposti. È in ogni caso facoltà del proponente richiedere all'autorità competente la convocazione di incontri tecnici di confronto sulle condizioni proposte nei pareri istruttori, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate".».

c) al comma 1, lettera f), capoverso 2, sostituire le parole: «entro i successivi quindici giorni» con le seguenti: «entro i successivi quarantacinque giorni»;

d) al comma 1, lettera 1:

1) sopprimere il numero 1);

2) al numero 2), sopprimere le seguenti parole: «, le parole: "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni", nonché le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

e) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ai procedimenti in itinere, fatta salva la facoltà del proponente di comunicare all'amministrazione procedente la volontà di terminare il procedimento sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza».

50.48 (testo 2)

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole "dell'ISPRA" con le seguenti "del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132"

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*

.

50.105 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma è consentita l'istituzione di tavoli tecnici, composti da rappresentanti dell'amministrazione competente e da rappresentanti del proponente in egual numero, per l'approfondimento di specifiche tematiche. Le conclusioni dei tavoli tecnici di cui al precedente periodo, approvate a maggioranza dei componenti dei tavoli tecnici medesimi, costituiscono formale parere delle amministrazioni che lo hanno approvato e sono messe a disposizione della conferenza dei servizi per le valutazioni conclusive. Ai componenti dei tavoli tecnici di cui al presente comma non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spesa. Sono in ogni caso fatti salvi i termini di cui al presente comma."

50.113 (testo 2)

MANCA, BOLDRINI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: "p-bis). All'articolo 102, comma 1, sostituire la parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa".

50.134 (testo 2)

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di ridurre le importazioni di idrocarburi, di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dalle importazioni di idrocarburi e di rilanciare le attività produttive e l'occupazione, i progetti di sviluppo oggetto di programmi di lavoro di istanze di concessioni sono dichiarati di interesse strategico nazionale e entro il 30 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico individua i progetti di ricerca di interesse strategico nazionale oggetto di programmi di lavori di permessi di ricerca di idrocarburi o di istanze di permesso di ricerca che soddisfano i seguenti criteri selettivi: 1) la sostenibilità ambientale già accertata dall'esito positivo della valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità; 2) la sostenibilità finanziaria; 3) la rapidità di sviluppo; 4) la dimensione del giacimento oggetto di ricerca; 5) il sostegno all'occupazione.

3-ter. Al fine di confermare l'interesse allo sviluppo dei progetti di ricerca di interesse strategico individuati dal Ministero dello sviluppo economico, o di promuovere l'eventuale partecipazione di altri operatori allo sviluppo di tali progetti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei progetti sul sito internet dello stesso Ministero, i titolari dei permessi di ricerca o delle istanze di permesso di ricerca relativi a tali progetti depositano presso il ministero un'istanza di revoca della sospensione delle attività nei permessi interessati o di prosecuzione dei procedimenti di conferimento o proroga dei permessi [accompagnata da una relazione di compatibilità climatica del programma di lavori certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765/2008. In caso di mancata presentazione della istanza entro i termini il permesso o la istanza di permesso si intendono rinunciati e lo stesso Ministero provvede alla accettazione della rinuncia e alla archiviazione delle istanze.

3-quater. Nel caso di deposito dell'istanza di revoca di cui al comma 3-bis entro il termine di cui al comma 3-ter, la sospensione dei relativi procedimenti è revocata ed i procedimenti di autorizzazione alle operazioni o di conferimento dei permessi si concludono entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza di revoca della sospensione di cui al comma 3-ter per i permessi in mare ed entro 30 giorni dal ricevimento della intesa regionale per i permessi in terraferma."

b) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti : "d-bis) autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma 3-bis; d-ter) le istanze di concessione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ed ai procedimenti relativi ai progetti di cui al comma 3-bis;"

d) al comma 6, dopo le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis";

e) al comma 8:

1) dopo le parole: "Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere" sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le istanze di concessione e i permessi di ricerca relativi ai progetti di cui al comma 3-bis";

2) è soppresso il seguente periodo: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.";

3) all'ultimo periodo è soppressa la seguente parola: "non";

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Tutte le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2035. Tutte le attività coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050."

1-ter. Le maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono destinate al rilancio dell'occupazione e alla riconversione di distretti industriali collegati alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi in settori industriali promossi dal *Green Deal* europeo.».

50.0.11 (testo 2)

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazioni al Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-quinquies, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,», sono inserite le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico,» e al terzo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «, come anche attraverso l'indizione di riunioni tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e una o più singole Regioni in ordine a problemi specifici e provvede altresì alla soluzione di problematiche inerenti i piani territoriali e i programmi regionali, anche sulla base delle proposte delle regioni interessate».

b) all'articolo 29-sexies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. Le prescrizioni e le misure incluse nell'autorizzazione integrata ambientale sono tali da assicurare su tutto il territorio nazionale il principio di non distorsione della concorrenza tra gli impianti e il titolo autorizzativo non può essere oggetto di riesame, prima di quarantotto mesi dal suo rilascio. La presentazione della richiesta di riesame può avvenire su istanza del proponente anche prima del termine fissato dal periodo precedente e in tal caso si applica l'articolo 29-octies del presente decreto».

Art. 52

52.12 (testo 2)

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con le

seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;

b) *al comma 1, capoverso "art. 242-ter", comma 4, lettera a), dopo le parole: "territorialmente competente" aggiungere le seguenti: "in caso di interventi all'interno di un sito di interesse nazionale, "*;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo.".*

52.0.10 (testo 2)

GALLONE, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce "area non agricola" le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»

Art. 53

53.3 (testo 2)

FERRAZZI, MIRABELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», *con le seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»;

b) *al capoverso 4-bis apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», *con le seguenti:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;

2) *sostituire le parole:* "da avviare" *fino alla fine del periodo con le seguenti* "da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso";

c) *al capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole:* "anche solo per la motrice suolo" *aggiungere le seguenti:* ", anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate".

d) *dopo il comma 9, inserire il seguente:* "9-bis. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.".

Art. 54

54.8 (testo 2)

BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole:* "Fermo restando quanto previsto agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'articolo 12 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-*bis*. Nelle more dell'approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura definita commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo"

2-*ter*. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più opportune e le eventuali conseguenti azioni di interven-

to, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge 241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";

2) al comma *4-bis*, sostituire le parole: "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale" con le seguenti: "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";

3) al comma *4-ter*, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le seguenti: "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'"

2-quater. All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1 aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".

2-quinquies. Il comma *1-bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1 lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

54.10 (testo 2)

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

Art. 55

55.5 (testo 2)

FERRAZZI, MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti: «"primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché "»;*

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296";*

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";

55.0.5 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, nonché di diminuire gli impatti ambientali complessivi legati alla movimentazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali od operative della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione che, in tal caso, vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni presso l'unità in cui viene eseguita l'operazione di disimballo, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo

nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata e senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie; l'Albo nazionale gestori ambientali adotta le necessarie disposizioni attuative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente misura;

b) il deposito dei rifiuti di imballaggio nel luogo in cui avvengono le operazioni di disimballo o presso idonei luoghi di raggruppamento costituiti presso altre unità locali o operative della medesima impresa non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; laddove il deposito temporaneo sia organizzato presso luoghi di raggruppamento costituiti presso unità locali o operative diverse da quella in cui sono eseguite le operazioni di disimballo, il luogo di produzione dei rifiuti si intende stabilito ad ogni effetto di legge presso il luogo di raggruppamento indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui alla precedente lettera a);

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell'adozione, con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del modello di documento semplificato, il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

5-ter. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, potranno essere definite ulteriori disposizioni attuative di semplificazione"».

55.0.8 (testo 2)

BUCCARELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 55-bis.

(Semplificazione dell'iter di localizzazione del deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)

1) All'art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:

1-*ter*. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti, relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-*bis*. In tal caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta. Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60 giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione pubblica territoriale. Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase, il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-*bis*».

55.0.12 (testo 2)

RENZI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di contenere il consumo di suolo e di efficientare le strutture degli impianti sportivi esistenti, acquisito il parere favorevole di cui alla lettera a), comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il soggetto che intenda realizzare l'intervento su di un impianto sportivo, pubblico o privato, collegato in via prevalente ad una associazione o società sportiva iscritta ad un campionato professionistico o superiore per la stagione 2020/2021, 2020/2021 anche in deroga agli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle dichiarazioni di interesse culturale già adottate, può procedere all'ammodernamento, alla trasformazione o alla ricostruzione dell'impianto stesso, nel rispetto unicamente dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme diverse da quella originaria."».

55.0.20 (testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)

1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi il coincenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.»

Art. 56

56.69 (testo 2)

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 6-bis", comma 3, dopo le parole: "su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto" aggiungere i seguenti periodi: "*, nonché progetti di nuovi impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. Ai predetti impianti non si applica il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 a prescindere dalla classificazione catastale attribuita all'area considerata."

b) *al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) Dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: "4-septies. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto; la restante quota è rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento."».*

c) *dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

"8-bis. All'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie" sono inserite le seguenti ", queste ultime".

"8-ter. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo economico emana un decreto finalizzato alla modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2018, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizza-

trici, il periodo di 10 anni previsto al comma 7 del medesimo articolo sia esteso a 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo;

b) procedere alla modifica dell'articolo 6 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere che per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, abbiano diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto;

c) procedere alla modifica dell'articolo 8 del decreto 2 marzo 2018 al fine di prevedere agli impianti di cui alla lettera b) del presente comma i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 siano riconosciuti in misura pari all' 80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti."

56.72 (testo 2)

TARICCO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, nella maniera più ampia consentita dal quadro regolatorio. Ai fini di consentire al parco installato di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili di operare in assetto flessibile erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti norme:

a) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3 comma 2) dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) Per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del DM 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dal DM 23 giugno 2016 articolo 7 commi 4 e 5 in luogo di

quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene, quindi, determinato secondo le modalità previste all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) Per valorizzare l'autoconsumo aziendale l'incentivo determinato all'allegato 1 punto 2 del DM 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2 comma 1 lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) Per gli impianti incentivati ai sensi del DM 18 dicembre 2008, del DM 6 luglio 2012, del DM 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del DM 18/12/2008, dall'articolo 7 comma 6 del DM 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM 23/6/2016;

e) Gli impianti incentivati ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 e s.m.i. possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore."

8-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" le parole "compatibile con il regime di scambio sul posto", sono sostituite dalle parole "non superiore a 500 kW di potenza di concessione" .

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *8-quinquies*, nell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" lettera h) le parole "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW" sono sostituite dalle parole "per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto o all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW".»

56.73 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

8-ter. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b. per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo T_b pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c. per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;

e. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restando l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

8-*quater*. Dall'attuazione dei commi 8-*bis* e 8-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

56.0.29 (testo 2)

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 56-bis

(Semplificazione degli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti)

1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

3. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.

4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26,

comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

56.0.32 (testo 2)

GALLONE, MALLEGNI, PAPTAEU, ROSSI, Alfredo MESSINA, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis

(Semplificazioni in materia di End of Waste)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati;
- b) dopo il comma 3-septies inserire i seguenti:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];
- b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;
- c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;
- d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998."

2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.»

Art. 57

57.1 (testo 2)

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 57

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

6. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.

Art. 62

62.0.4 (testo 3)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

«Art. 62-*bis*.

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 aggiungere il seguente:

"78-*bis*. Le intese, i pareri, i nulla osta e gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione in terraferma di un pozzo esplorativo o di sviluppo in un permesso di ricerca o in una concessione di coltivazione per idrocarburi e per la relativa messa in produzione, si considerano validamente acquisiti, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, a condizione che tali operazioni ricadano nella medesima area pozzo. Restano salve le autorizzazioni ed approvazioni rilasciate ai sensi del DPR n.128/59 e del D.Lgs. n.624/96, per le quali si intendono acquisite le intese di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 già rilasciate, salvo diversamente disposto dai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Le disposizioni del presente comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione e messa in produzione già rilasciate, in relazione alle intese regionali e al giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, già espressi per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.»

62.0.4 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78 è aggiunto il seguente:

"78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo."

2. All' articolo 11-ter, del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) autorizzazione alla perforazione o al rilievo sismico nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti di cui al comma 5.";

b) al comma 5, dopo le parole: " La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto " sono aggiunte le seguenti: ", e di permessi di ricerca per i quali sia conclusa con esito positivo la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità e per i quali il titolare dell'istanza di permesso di ricerca abbia depositato, entro il 31 dicembre 2020, una istanza di prosecuzione istruttoria accompagnata da un piano di compatibilità climatica del programma di lavori, validato da un organismo accreditato ai sensi della normativa internazionale ISO/Iec 17020 e del Regolamento Europeo 765/2008;"

c) al comma 5, dopo le parole: "Nelle more dell'adozione del PITSAI, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera

a)," sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le istanze di conferimento di concessioni di coltivazione relative a scoperte effettuate nell'ambito dei permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti indicati al comma 5";

d) al comma 6, dopo le parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare," sono aggiunte le seguenti parole: "fatti salvi i permessi di ricerca conferiti all'esito dei procedimenti indicati al comma 5";

e) al comma 8, le parole: "Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI." sono soppresse e all'ultimo periodo la parola: "non" è soppressa;

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis) Tutte le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, cesseranno il 31 dicembre 2050."».

62.0.5 (testo 3)

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

62.0.5 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Semplificazioni in materia di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Al fine di semplificare la disciplina dei canoni di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle predette concessioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni di coltivazione in titolo in misura tale che il singolo concessionario non superi il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 64

64.0.21 (testo 3)

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai

Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua."».

64.0.21 (testo 2)

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "ed agli agenti giurati di cui al comma 4" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e in mare, compatibilmente con i preminenti compiti militari, ai Comandanti delle navi da guerra".».
